



COMUNE DI LIVORNO

*Regolamento per la concessione
di aree del territorio comunale
per l'esercizio delle attività
degli spettacoli viaggianti e dei circhi*

approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 159 del 20 ottobre 1997

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	5
Art. 2 - Aree di esercizio delle attività	5
Art. 3 - Circhi equestri	5
Art. 4 - Spettacoli viaggianti e parchi di divertimento	5
Art. 5 - Giochi	6
Art. 6 - Competenze Uffici comunali	6
Art. 7 - Divieto di concomitanza tra manifestazioni	6
Art. 8 - Indirizzi generali per la gestione delle aree	6
Art. 9 - Durata delle attività e sgombero dell'area	7
Art. 10 - Sistemazione attrezzature concessionari e smaltimento rifiuti	7
Art. 11 - Orario di attività	7
Art. 12 - Prescrizioni in materia di igiene e pubblica sicurezza	7
Art. 13 - Istruttoria della domanda	8
Art. 14 - Deposito cauzionale	8
Art. 15 - Pagamento TOSAP	8
Art. 16 - Sospensione e revoca della concessione	9
Art. 17 - Commissione consultiva	9

TITOLO II - SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 18 - Concessione per spettacoli viaggianti e parchi di divertimento	10
Art. 19 - Composizione dei parchi	10
Art. 20 - Attività dirette alla commercializzazione di prodotti gastronomici	11
Art. 21 - Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree	11
Art. 22 - Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento	12
Art. 23 - Rinunce e sostituzioni	14
Art. 24 - Subentri	14

Art. 25 - Attrazioni di novità.....	15
Art. 26 - Obblighi dei concessionari	15
Art. 27 - Nulla osta per l'impossibilità di rispettare i termini di inizio e cessazione attività.....	16
Art. 28 - Prescrizioni	16

TITOLO III - CIRCHI EQUESTRI

Art. 29 - Concessione per circhi equestri	17
Art. 30 - Concessione delle aree	17
Art. 31 - Disposizioni sulle aree	17
Art. 32 - Concomitanza di domande	18
Art. 33 - Obblighi dei concessionari	18
Art. 34 - Esibizioni pericolose	19

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Provvedimenti di esecuzione del regolamento	19
Art. 36 - Rinvio	19
Art. 37 - Norme transitorie	19

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge e statutarie vigenti, le modalità di concessione delle aree comunali per l'esercizio di attività inerenti spettacoli viaggianti, manifestazioni circensi, parchi di divertimento da svolgersi in periodi di tempo determinati e a titolo oneroso.
2. È vietato l'esercizio delle attività dei Circhi equestri e dello spettacolo viaggiante su aree private.

Art. 2 - Aree di esercizio delle attività

1. Le attività di cui al precedente articolo sono esercitate, di norma, nell'apposita area attrezzata di Via del Levante e in quelle dichiarate dalla Giunta comunale disponibili mediante inclusione in apposito elenco da aggiornarsi almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si verificano condizioni tali da determinarne la necessità. L'elenco in oggetto è comunicato alle OO.SS. di categoria.
2. Le aree di cui al precedente comma sono altresì utilizzate, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta, anche per lo svolgimento di mostre, fiere e feste popolari.
3. È vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Art. 3 - Circhi equestri

1. Per la classificazione dei Circhi equestri si applicano i criteri e le categorie previste dalla normativa vigente.

Art. 4 - Spettacoli viaggianti e parchi di divertimento

1. Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattamenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile.
2. Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni dello Spettacolo viaggiante.

3. L'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti per l'allestimento dei parchi di divertimento, istituito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, serve di riferimento per la definizione e l'accettazione delle attività degli spettacoli viaggianti.

Art. 5 - Giuochi

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattamento con unica gettoniera, che consentono di giocare ad una persona per volta e per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, nè per la distribuzione dei gettoni nè per l'assegnazione dei premi.

Art. 6 - Competenze Uffici comunali

1. L'occupazione delle aree di cui all'art.2 è subordinato al rilascio di concessione di suolo pubblico, previo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari in materia.
2. Le concessioni delle aree comunali sono temporanee, per periodi non eccedenti i 45 giorni, eccezionalmente prorogabili fino a 60 giorni.
3. Le aree disponibili per lo svolgimento dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti sono, altresì, utilizzate per mostre, fiere e feste popolari, secondo gli indirizzi generali forniti dalla Giunta comunale.
4. La competenza al rilascio della concessione di suolo pubblico è attribuita al dirigente dell'Unità competente.

Art. 7 - Divieto di concomitanza tra manifestazioni

1. In concomitanza di un parco di divertimento non può, di norma, essere autorizzato l'impianto di un altro parco.
2. In concomitanza di un circo equestre non può, di norma, essere autorizzato l'impianto di un parco di divertimento e viceversa.

Art. 8 - Indirizzi generali per la gestione delle aree

1. La Giunta comunale provvede a stabilire gli indirizzi generali per la gestione delle aree di cui all'art.2 al fine di consentire, sulla base delle proposte formulate dagli uffici competenti, un equilibrato utilizzo per l'allestimento di parchi di divertimento, circhi, spettacoli viaggianti nonché mostre, fiere e feste popolari.

Art. 9 - Durata delle attività e sgombero dell'area

1. Nessuna delle attività di cui al presente regolamento potrà occupare aree pubbliche per un periodo superiore a 45 giorni consecutivi, ivi compreso il periodo di montaggio, di smontaggio e di sgombero.
2. Eccezionalmente il periodo di occupazione dell'area pubblica può essere prorogato a 60 giorni
3. L'area occupata dovrà essere lasciata in buono stato di ordine e pulizia. Il concessionario è responsabile di eventuali danni arrecati al suolo pubblico.

Art. 10 - Sistemazione attrezzature concessionari e smaltimento rifiuti

1. La sistemazione delle roulettes di abitazione dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto avrà luogo, di norma, nelle località appositamente indicate dall'Amministrazione comunale.
2. I proprietari delle predette attrezzature dovranno provvedere a loro spese allo smaltimento dei rifiuti per il tramite dell'apposito servizio di raccolta predisponendo, nei luoghi all'uopo indicati, i sacchi in idonei contenitori.

Art. 11 - Orario di attività

1. L'inizio dell'attività delle attrazioni è compreso nell'arco orario giornaliero 15,00/18,00 ed il termine nell'arco orario 23,00/24,00.
2. Nei giorni di fiera e festivi l'inizio delle attività delle attrazioni può essere compreso, a seguito di richiesta dell'organizzazione, nell'arco orario 9,00/11,00 ed il termine, esteso ai giorni prefestivi, nell'arco orario 23,00/1,00.

Art. 12 - Prescrizioni in materia di igiene e pubblica sicurezza

1. I concessionari sono tenuti all'esatta osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e di pubblica sicurezza nonché di ogni altra prescrizione dei regolamenti comunali.
2. Per ragioni di igiene e pubblica sicurezza il titolare del circo, al fine di ottenere la concessione dell'area, dovrà allegare alla domanda il programma dello spettacolo con le modalità complete di utilizzo degli animali, nonché l'attestazione dei modi di trasporto, stazionamento e cura degli animali stessi durante la permanenza sul territorio del Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n.473 del 22/11/93. Il

titolare del circo dovrà allegare alla domanda anche ogni altra indicazione e documentazione che il Comune ritenga utile acquisire e il richiedente ritenga utile fornire.

In considerazione del fatto che l'area adibita allo svolgimento dell'attività circense è inserita in un contesto fortemente urbanizzato, con presenza nelle vicinanze immediate di numerose abitazioni, esercizi commerciali ed insediamenti scolastici, per la tutela di essenziali ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica, sarà escluso l'utilizzo degli esemplari della classe "mammalia" dell'ordine "carnivora" e "proboscidea", nonché quello dei "primates", specificatamente per quanto attiene a gorilla, gorilla della costa, gorilla dei monti, scimpanzè, scimpanzè nano, orang-utan, orang del Borneo, orang del Sumatra, pinnipedi.

L'utilizzo di animali della classe "mammalia" dell'ordine "perissodactyla" ed "artiodactyla" è subordinata all'esistenza di condizioni di stanziamento, alimentazione e spazio tali da consentire adeguate condizioni di vivibilità, da valutarsi al momento della richiesta dello spettacolo.

Sono del pari escluse le attrazioni di qualunque tipo e specie che prevedano l'utilizzo dei rettili (compresi i rettilari) e dei cetacei (compresi i delfinari).

Sono consentiti, invece, gli spettacoli che fanno uso di animali domestici, sempre nel rispetto delle norme richiamate.

Art. 13 - Istruttoria della domanda

1. L'unità Org. va competente al rilascio della concessione di suolo pubblico provvede all'istruttoria della domanda e ad ogni atto procedimentale entro i termini e secondo le modalità stabilite in atti dell'Amministrazione Comunale o, in mancanza, da leggi o regolamenti specifici.

Art. 14 - Deposito cauzionale

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi da parte del concessionario, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale secondo le norme previste dal regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 15 - Pagamento TOSAP

1. Per l'occupazione del suolo comunale, si applicano le tariffe in vigore

al momento della concessione. Dell'avvenuto pagamento della TOSAP nonché delle spese per i servizi inerenti l'organizzazione delle attività oggetto del presente regolamento, farà fede la ricevuta che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che ne sarà fatta richiesta.

2. Il mancato pagamento di quanto dovuto escluderà l'operatore da nuove assegnazioni per almeno tre anni.

Art. 16 - Sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per inosservanza dei regolamenti comunali e delle prescrizioni di carattere igienico sanitario impartite dalla U.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

Art. 17 - Commissione consultiva

1. È istituita, al fine di consentire un'adeguata consultazione delle categorie di operatori interessate, apposita Commissione così composta:

- Assessore competente in materia cui spetta la presidenza della Commissione;
 - dirigente U. competente al rilascio delle autorizzazione o suo delegato;
 - funzionario dell'Unità incaricata dello svolgimento dell'istruttoria;
 - da quattro a un massimo di sei rappresentanti delle OO. SS. delle categorie circensi e dello spettacolo viaggianti maggiormente rappresentative, con rapporto paritetico tra i due settori.
2. Le funzioni della Commissione sono esclusivamente consultive in ordine alla predisposizione, nel rispetto delle norme di legge e dei limiti fissati dal presente regolamento, del calendario annuale di utilizzo delle aree comunali, per la formazione della graduatoria di anzianità, per la composizione dei parchi di divertimento per la soluzione di controversie inerenti la concessione delle aree ai singoli operatori.
3. Il parere delle organizzazioni sindacali di categoria non è vincolante.

*SCOPRESSA DECISIONE
G.C. SI/201*

TITOLO II

SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 18 - Concessione per spettacoli viaggianti e parchi di divertimento

1. Le concessioni delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento sono rilasciate su domanda degli operatori da presentare almeno 90 giorni prima del periodo richiesto per la installazione.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta il diniego della concessione.

2. Le domande devono specificare:

- le generalità complete del richiedente, il numero di codice fiscale, la residenza dell'operatore, la precisa denominazione dell'attrazione;
 - autocertificazione temporaneamente sostitutiva indicante gli estremi del Nulla Osta ministeriale;
 - autocertificazione temporaneamente sostitutiva indicante gli estremi della licenza di esercizio;
 - dichiarazione della superficie occupata con l'attrazione o le attrazioni, con le carovane, abitazioni e carriaggi, in metri quadrati;
 - dichiarazione delle persone al seguito del richiedente.
- il periodo per il quale si chiede la concessione delle aree.
3. La concessione per una singola attrazione, in caso di pluralità di domande, è data sulla base della graduatoria generale di anzianità formulata ai sensi dell'art. 21.
4. La concessione alle attrazioni all'interno di un parco di divertimento viene fatta secondo l'ordine di graduatoria formulata ai sensi dell'art. 22.
5. L'autorizzazione e la concessione indicheranno il tipo di attrazione, i dati dell'operatore, il numero degli addetti, dei carriaggi, il periodo di montaggio, smontaggio e quello obbligatorio di esercizio dell'attrazione, gli orari obbligatori di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

Art. 19 - Composizione dei parchi

1. Il Dirigente dell'Unità competente, sulla base delle domande pervenute, determina la composizione dei parchi di divertimento.
2. Al fine di garantire una presenza equilibrata, all'interno di ciascun parco, possono essere contemporaneamente presenti:

- attrazioni grandi: non più di 1 dello stesso tipo e fino ad un massimo di 10
- attrazioni medie: non più di 1 dello stesso tipo e fino ad un massimo di 10
- attrazioni piccole: non più di 3 dello stesso tipo e fino ad un massimo di 30

3. Gli apparecchi classificabili come piccolissime attrazioni (pugnometri, soggetti a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calcolometro ecc.) con superfici di ingombro non superiori a mq. 3, se richiesti a complemento di attrazioni grandi, medie e piccole possono essere autorizzati in deroga ai limiti sopra indicati.

4. L'Amministrazione si pronuncia sulle singole domande di ammissione ai parchi 15 giorni prima della data di inizio di ciascun parco.

5. La partecipazione al parco è obbligatoria per tutta la durata della manifestazione.

6. In ciascun parco possono essere previsti non più di quattro strutture di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 20 - Attività dirette alla commercializzazione di prodotti gastronomici

1. Le attività commerciali tradizionalmente operanti nei parchi e aventi come caratteristica la commercializzazione di dolciumi e di altri prodotti gastronomici sono considerate attività complementari ai parchi e soggette, per quanto applicabile, alla stessa regolamentazione, fatto salvo il rispetto della specifica normativa di settore compresa l'autorizzazione temporanea alla vendita.

2. La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

3. I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le norme del presente Regolamento.

Art. 21 - Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree

1. Gli operatori che con la domanda chiedono di installare le loro attrazioni sulle aree Comunali vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati alle lettere a), b), e c) dell'art. 22.
2. L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'Ufficio ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree.

3. A tal fine, l'operatore dovrà produrre idonea documentazione attestante per ogni tipo di attrazione l'anzianità di esercizio.
4. Nella stessa domanda dovranno essere specificate le esatte misure di ingombro (cassa, pedane, cancelli ecc.) ed il tipo di gioco all'interno dell'attrazione che si intende installare.
5. Le graduatorie sono approvate dal Dirigente dell'unità competente, (sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 17); le stesse graduatorie verranno aggiornate ogni anno.

Art. 22 - Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento.

1. Gli operatori che intendono installare le loro attrazioni all'interno dei parchi di divertimento dovranno presentare almeno 90 giorni prima dell'apertura del Complesso apposita domanda, con allegata la documentazione, ove non già prodotta, attestante l'anzianità di frequenza al Parco, l'anzianità di domanda, l'anzianità di appartenenza alla categoria.
2. Non potranno essere ammesse le domande pervenute fuori termine e quelle prive della prescritta Autorizzazione Ministeriale, valida per l'anno in corso.
3. Potranno comunque essere ammesse le domande che pervengano al Protocollo Generale del Comune, purché le domande stesse risultino spedite a mezzo posta, mediante raccomandata, entro la data medesima; della data farà fede il timbro postale.
4. L'Unità competente, per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifico Parco di divertimenti predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:
 - a) anzianità al Parco con il medesimo tipo di attrazione Puntì 10 per ogni anno
 - b) anzianità di domanda continuativa Puntì 2 per ogni anno
L'interruzione della presentazione della domanda per più di un anno per la medesima attrazione comporta l'azzeramento del punteggio precedentemente acquisito.
 - c) anzianità di esercizio con la medesima attrazione Puntì 1 per ogni anno.

5. Il punteggio di cui alla precedente lettera a) rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata è sostituita con altra dello stesso tipo, purché la superficie di ingombro (in mq) di quella nuova non superi il 15% della precedente attrazione. In caso di eccedenza della percentuale sopra indicata il punteggio sarà ridotto di 30 punti e potrà essere consentito un cambio solo ogni tre anni di partecipazione consecutiva, e sempreché tali aumenti non impediscano la collocazione di altre attività aventi diritto.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra di diverso tipo da quelle esistenti nel parco e con misure di ingombro pari o inferiori alla vecchia attrazione non comporta perdita di punteggio, se invece eccedente alle precedenti misure d'ingombro il punteggio gli sarà ridotto di 30 punti.
7. La concessione per le piccolissime attrazioni (pugnometri, soggetti a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calcolometro ecc.) con superfici di ingombro non superiori a mq. 3, non sarà valutata ai fini del punteggio di cui ai precedenti punti a), b), c), ma inserite in apposita graduatoria di presenza nel Parco.
8. Il requisito di cui alla precedente lettera c) potrà essere eventualmente documentato con una dichiarazione delle organizzazioni di categoria degli operatori.
9. Il periodo massimo retroattivo valutabile è di 20 anni, risultante dalla documentazione Comunale o da quella relativa alle autorizzazioni originali in possesso dell'operatore.
10. La somma di punteggi parziali (relativi alle attrazioni) determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico Parco, ed è punto di riferimento per la dislocazione delle attrazioni nella planimetria del complesso, compresi i nuovi inserimenti ed eventuali cambi o sostituzioni di attrazioni.
11. A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'operatore che abbia maggiore anzianità di frequenza al Parco, in subordine (a parità di punteggio) l'ordine di presentazione della domanda.
12. Le graduatorie così formulate sono approvate dal Dirigente dell'U. competente ed hanno validità annuale.
13. Le attrazioni di assoluta novità e di grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del complesso in base alle disposizioni di cui all'art. 25.

Art. 23 - Rinunce e sostituzioni

1. L'operatore che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo tempestivamente al competente ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.
2. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, senza che siano stati addotti valide e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 30 punti del punteggio acquisito, e verrà escluso dalla manifestazione dell'anno successivo; qualora l'assenza si ripeta ancora con mancanza di giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art.22.
3. Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentita una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione.
4. In caso di sostituzione di attrazione con altra però già esistente nel Parco, sempreché non debbano essere escluse attrazioni già partecipanti, e nel rispetto dell'organico del Parco, le cui misure di ingombro siano pari o inferiori, il punteggio sarà ridotto di 40 punti; se eccedente le misure di ingombro, il punteggio verrà ridotto di 60 punti.
5. Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico, dichiarati di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la stessa ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria del Parco a tale attrazione, verrà dall'Amministrazione comunale non assegnato per tutto il periodo della manifestazione. Inoltre non saranno consentiti agli abituali concessionari cambi di attrazioni uguali o similari a quella in questione.

Art. 24 - Subentri

1. In caso di decesso o cessazione definitiva dell'attività da parte del titolare dell'attrazione il punteggio da lui acquisito relativamente ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art.22 sarà interamente riconosciuto al coniuge ai discendenti ed ascendenti diretti.
2. Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più eredi, l'Amministrazione Comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.
3. Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo

- stesso potrà cedere a persona del proprio nucleo familiare una attrazione regolarizzando con le medesime procedure la relativa autorizzazione Ministeriale: in questo caso al beneficiario verrà riconosciuto il punteggio di cui al requisito lettera a) art.22 ridotto però di 30 punti.
4. Nel caso di trasferimento dell'attrazione ad acquirente, purché munito dell'Autorizzazione Ministeriale rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza maturata dall'attrazione stessa, fermo restando il disposto degli artt. precedenti.
 5. L'acquirente subentrante non potrà comunque, per i tre anni successivi dalla data del subentro, sostituire l'attrazione acquistata e neppure venderla a terzi.

Art. 25 - Attrazioni di novità

1. Nell'ambito dell'organico del Parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, per installare una o più "attrazioni novità" e/o di "attrazioni spettacolari", nel rispetto della composizione dell'organico del Parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità.
2. Se provviste di regolare autorizzazione Ministeriale, sono considerate "attrazioni di novità" quelle che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte dell'organico, che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti e che siano assenti dal Parco da almeno cinque anni.
3. Nel caso di domande concorrenti, l'area viene assegnata tenuto conto della compatibilità dell'attrazione con l'area stessa e seguendo l'ordine di presentazione della domanda.

Art. 26 - Obblighi dei concessionari

1. Ciascuna attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare dell'autorizzazione.
2. Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:
 - a) apporre all'esterno dell'attrazione il contrassegno metallico il cui numero è specificato nel Libretto di Agibilità Ministeriale, in modo ben visibile e per tutta la durata dell'installazione;
 - b) esporre, in modo ben visibile all'esterno dell'attrazione, l'autorizzazione amministrativa e la concessione del suolo pubblico;
 - c) adempiere a tutte le disposizioni impartite dall'Unità competente dell'amministrazione comunale circa l'ubicazione, sistemazione e

esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e la propria dichiarazione per il "corretto montaggio";

d) iniziare e terminare l'attività e l'installazione nelle date previste;

e) ottemperare ai disposti inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;

f) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione ad esercitare.

Art. 27 - Nulla osta per l'impossibilità di rispettare i termini di inizio e cessazione attività

1. Nel caso di gravi motivi adeguatamente documentati, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza dell'autorizzazione, essi devono far richiesta scritta al Dirigente dell'Unità competente che rilascerà, in caso di accoglimento il necessario nulla osta. Nel caso che le autorizzazioni in oggetto venissero negate, ove l'operatore violi le disposizioni date, sarà immediatamente allontanato con la sua attrazione dal Parco di divertimenti ed escluso da nuove assegnazioni per la stessa area per un periodo di anni tre.

Art. 28 - Prescrizioni

1. Le attrazioni durante l'orario di apertura del parco dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate

2. Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area.

TITOLO III

CIRCHI EQUESTRI

Art. 29 - Concessione per circhi equestri

1. La concessione delle aree per lo svolgimento delle manifestazioni dei circhi equestri sono rilasciate su domanda degli operatori da presentare almeno 90 giorni prima del periodo richiesto per la installazione del circo.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta il diniego della concessione.

2. Le richieste di concessione di aree devono essere indirizzate al Dirigente dell'U. competente e firmate dai richiedenti in possesso del nulla osta di agibilità per l'anno in cui viene inoltrata la domanda.

3. La domanda deve recare gli estremi del nulla-osta ministeriale, licenza annuale rinnovata, le generalità complete del richiedente, il numero di codice fiscale, la residenza o eventuale altro recapito con indicazione precisa del recapito postale ed eventuale numero telefonico, l'area richiesta misurata in mq comprensiva del tendone, dello zoo, delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi, il periodo di tempo per cui si richiede la concessione, compreso quello occorrente per il montaggio e lo smontaggio del circo.

Alla domanda deve, inoltre, essere allegata la documentazione di cui all'art. 12 comma 2.

Art. 30 - Concessione delle aree

1. La concessione delle aree viene fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La concessione viene rilasciata a mezzo di apposito atto in cui siano precisati il relativo spazio, la località, la durata e le condizioni stabilite.

Art. 31 - Disposizioni sulle aree

1. Le concessioni ai circhi vengono rilasciate per non più di due volte l'anno, a distanza di almeno 90 giorni l'uno dall'altro.

2. Eventuali altri tipi di spettacolo sotto i tendoni o strutture similari con permanenza inferiore a 10 giorni potranno essere autorizzati in qualsiasi periodo dell'anno, purché non in concomitanza con il circo, quelli

invece con permanenza superiore ai 10 giorni potranno essere autorizzati a condizione che tra il termine finale della concessione rilasciata per tali spettacoli e l'installazione del Circo intercorra un arco di tempo non inferiore a due mesi.

3. Nei casi di cui al comma precedente la domanda per il rilascio della concessione dovrà essere presentata negli stessi termini e con le stesse modalità previste per i circhi equestri.

Art. 32 - Concomitanza di domande

1. Nel caso di più domande che riguardino lo stesso periodo, verrà concessa l'area al circo appartenente alla categoria superiore.
2. Nel caso che più circhi appartenenti alla medesima categoria - nessuno dei quali sia di recente costituzione - richiedano la stessa area, per lo stesso periodo, l'autorizzazione sarà rilasciata al circo assente dalla città da più tempo. Nel caso di parità di assenza dalla città l'assegnazione avverrà al circo con il maggior numero di posti rispetto al minimo consentito. In caso di ulteriore parità sarà titolo di preferenza l'anzianità della domanda.
3. Per recente costituzione si intende di autorizzazione ministeriale da meno di tre anni.

Art. 33 - Obblighi dei concessionari

1. Ciascun circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione. Non è consentita la rappresentanza.
2. L'autorizzazione amministrativa e la concessione di suolo pubblico devono essere esposti nella struttura, in modo ben visibile.
3. È vietato l'ingresso all'area del parco a carovane-abitazioni e carriaggi che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
4. Le concessioni sono subordinate ai seguenti obblighi:
 - a) divieto assoluto di sub-concessione;
 - b) rispetto degli orari e delle condizioni prescritte;
 - c) i direttori ed i titolari di circo si impegnano ad osservare il protocollo d'intesa tra l'Ente Nazionale Circhi e l'Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa per violazione del sopraindicato protocollo di intesa e per accertato maltrattamento degli animali, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legge in caso di recidiva o condanna.

Art. 34 - Esibizioni pericolose

1. In caso di esibizioni particolarmente pericolose, dovranno essere adottate tutte le misure stabilite dalla normativa vigente per la salvaguardia dell'incolumità degli artisti e degli spettatori.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Provvedimenti di esecuzione del regolamento

1. Nel rispetto delle disposizioni di principio del presente regolamento e al fine di favorirne l'applicazione la Giunta comunale delibera provvedimenti generali volti a disciplinarne l'esecuzione.

Art. 36 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nei provvedimenti di cui al comma precedente, si fa rinvio alla normativa vigente, allo Statuto e agli altri regolamenti dell'Ente.

Art. 37 - Norme transitorie

1. Nelle more della definizione delle procedure di prima applicazione delle presenti norme e in attesa degli adeguamenti delle unità competenti a quanto stabilito nel presente regolamento, si applicano le disposizioni attualmente in vigore che non siano in contrasto con lo stesso regolamento.